|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bolzano, lì |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Spettabile |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **FALLIMENTO \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_** |  |
|  |  |

**COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO FALLIMENTO EX ART. 92 L.F.**

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, depositata in data \_\_\_\_\_, ha dichiarato il fallimento della \_\_\_\_\_, nominando Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Bortolotti e Curatore il sottoscritto \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_

[indirizzo e-mail della procedura: \_\_\_\_\_]

Sito Web: www.fallimentibolzano.com

Ciò premesso, il Curatore fallimentare comunica quanto segue:

* l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ avanti il Giudice Delegato dott.ssa Francesca Bortolotti, presso il Palazzo di Giustizia di Bolzano.
* ai sensi dell'art. 93 L.F le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate fino a trenta giorni, prima della data in cui si terrà l'adunanza di cui sopra (termine perentorio);
* le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (art, 101 L.F.) e come tali trattate;
* decorso quest' ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili, purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

La domanda dovrà contenere, ai sensi dell'art. 93 della L.F.:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; si invita ad indicare separatamente nella domanda gli importi richiesti per capitale, rimborsi spese, interessi ed Iva.
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale si esercita la prelazione, se questa ha carattere speciale;
5. un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste, con onere di segnalarne al curatore ogni variazione. Ove il creditore istante non disponga di un proprio indirizzo P.E.C., potrà eventualmente utilizzare l’indirizzo PEC di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria). In caso di omessa indicazione dell’indirizzo di P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, il curatore effettuerà le comunicazioni esclusivamente mediante deposito di copia dell’atto presso la cancelleria del tribunale, senza ulteriori avvisi.
6. l'allegazione dei documenti giustificativi del credito in regola con le vigenti norme fiscali.

N. B.: in allegato alla presente viene trasmesso, a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, un elenco dei documenti dei quali è consigliata la produzione a supporto della domanda.

Presentazione della domanda:

La domanda va proposta con ricorso, il quale deve essere sottoscritto, anche personalmente dalla parte, secondo due modalità alternative: A) con firma digitale); B) con firma ordinaria sull’originale del documento, poi sottoposto a scansione digitale (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.

Anche i documenti dimostrativi del diritto fatto valere non devono essere depositati o spediti in forma cartacea, ma sottoposti a scansione digitale, per l’invio telematico.

Ricorso e documenti dimostrativi del diritto dovranno dunque essere trasmessi al Curatore esclusivamente mediante trasmissione telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

N.B.: i ricorsi ed i documenti, in formato cartaceo, depositati o inviati alla cancelleria del Tribunale, così come i ricorsi eventualmente inviati con modalità telematica direttamente alla cancelleria, risulteranno irricevibili e pertanto le domande in essi contenute non saranno esaminate; anche i ricorsi inviati direttamente al curatore in formato cartaceo anziché digitale non potranno essere esaminati in quanto irricevibili.

Solo i titoli di credito (assegni, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale, che rilascerà ricevuta di deposito.

Si rammenta che:

1. il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti dì cui ai numeri 1), 2), o 3) di cui sopra;
2. se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4), il credito è considerato chirografario;
3. ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può indicare la sua disponibilità ad assumere l'incarico di membro dei Comitato dei Creditori, le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 41 L.F.;
4. ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

In alternativa, si segnala la possibilità, per i soli beni mobili chiaramente riconoscibili, di chiedere la restituzione ai sensi dell'art. 87 bis L.F. che potrà essere disposta con decreto del Giudice Delegato con maggiore speditezza.

Si precisa che:

* 1. il progetto di stato passivo entro il termine di 15 giorni prima dell’udienza di verifica dello stato passivo come sopra indicata, verrà trasmesso all’indirizzo P.E.C. indicato da ciascun creditore nella domanda;
	2. osservazioni al progetto di stato passivo e gli eventuali documenti integrativi potranno essere presentati esclusivamente mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza di verifica;

\*\*\*

Ai fini di un migliore svolgimento della procedura, si invitano i creditori a far pervenire al sottoscritto Curatore ogni notizia sulla società fallita e/o sui rapporti con la stessa intrattenuti, ritenuta utile per il recupero dei crediti, per la ricostruzione del patrimonio e per individuare i soggetti responsabili del dissesto.

Chiunque fosse in possesso di beni, attrezzature o altro di proprietà della fallita è tenuto a darne

immediata comunicazione alla curatela.

Avviso importante:

E' stato predisposto un sistema informativo che permette ai creditori di acquisire notizie sulla procedura fallimentare mediante internet. Per fare ciò, è necessario che ogni creditore che lo desideri si registri nell'area riservata ai creditori del sito www.fallimentibolzano.com utilizzando il codice creditore che gli verrà assegnato e comunicato all'atto della registrazione della sua domanda.

Connettendosi al sito si otterranno le informazioni che il Curatore riterrà opportuno pubblicare.

Si precisa che questa metodologia ha natura di carattere meramente strumento informativo.

E' altresì consultabile, per eventuali informazioni, anche il sito internet: [www.faIlimentibolzano.com](http://www.faIlimentibolzano.com), "cliccando" sul riquadro "INFORMAZIONI PER I CREDITORI".

Distinti saluti.

Il Curatore

Allegato: istruzioni per la compilazione della domanda e documenti da produrreAllegato

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI DA PRODURRE**

**Avvertenza importante: l’omesso od incompleto deposito della documentazione giustificativa del credito entro l’udienza di verifica comporta il rigetto della domanda.**

**\*\*\***

**Interessi**:

E’ necessario fornire il dettaglio dell'ammontare degli eventuali interessi richiesti e le modalità di calcolo per ciascuna categoria di crediti dei quali si chiede l’ammissione (ad es: capitale, iva, rimborsi ecc.), pena la loro non ammissione.

Il conteggio relativo agli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente, per i crediti muniti di privilegio (art. 2749 co. 1 c.c.), e degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nelle due annualità precedenti, per i crediti muniti di prelazione ipotecaria (art. 2855 co. 2 c.c.)

Gli interessi moratori di cui al D.Lgs 231/2002 sono applicabili ai crediti vantati nei confronti delle Procedure Concorsuali per il periodo corrente dalla data di scadenza del pagamento sino alla data di apertura della procedura fallimentare.

**Spese di giustizia**:

Le spese sostenute per l'assistenza professionale per l'insinuazione allo stato passivo del fallimento non vengono ammesse.

Le spese sostenute per il procedimento giudiziale e per l’atto di precetto sono ammesse in chirografo. Le spese dei procedimenti esecutivi e conservativi (pignoramenti, sequestri ed atti successivi) relativi a beni inventariati o per i quali il fallimento ha percepito le somme riscosse in esecuzione godono del privilegio ex art. 2770 C.C.

Le spese relative ai decreti ingiuntivi vengono ammesse allo stato passivo a condizione che lo stesso sia di visto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. avente data anteriore a quella della sentenza di fallimento.

**Prestatori di lavoro subordinato –**

(Modello di domanda disponibile sul sito internet [www.tribunale.bolzano.it](http://www.tribunale.bolzano.it))

I crediti di lavoro devono essere distinti come segue:

* le retribuzioni degli ultimi tre mesi ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e art. 2 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80. A tal fine si specifica che per ultimi tre mesi s’intende l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente; se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidono, in tutto od in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo (per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti) la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi antecedenti alla data di deposito dell’istanza di di fallimento. Si specifica inoltre che tale credito deve riferirsi solo alla retribuzione propriamente detta, inclusi i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; Sono invece esclusi l’indennità di mancato preavviso, gli importi relativi a ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell’INPS che avrebbero dovuto essere anticipate dal datore di lavoro; l’importo coperto dal “Fondo di Garanzia INPS” opera nel limite di una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali (tali valori variano annualmente con effetto 01/01 di ogni anno). Per determinare l’ammontare della misura dell’intervento del Fondo di garanzia, deve essere considerato l’importo mensile CIGS in vigore alla data di maturazione del diritto ovvero, in caso di fallimento, alla data di dichiarazione dello stesso. Le eventuali retribuzioni eccedenti il valore delle tre mensilità di trattamento straordinario di integrazione salariale, rimangono a carico del Fallimento.

Per l’anno 2012 il valore netto mensile massimo erogato dal “Fondo di Garanzia INPS” (al netto quindi del contributo Inps ma al lordo della tassazione Irpef) è pari a Euro 886,89 e rispettivamente 1.053,95 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 2.014,77 €.

* I crediti dei lavoratori subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS (indennità di fine rapporto e retribuzione degli ultimi tre mesi), sono collocati in altre categorie;
* le indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n.1 c.c., con l’indicazione della quota accantonata dal datore di lavoro e dell’eventuale quota versata al “Fondo di Tesoreria” istituito presso l’INPS;
* leindennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, con l’indicazione del Fondo di previdenza complementare a cui è stato conferito il TFR nonché l’ eventuale l’indicazione delle quote aggiuntive del lavoratore e del datore di lavoro;
* l’ indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.;
* il credito relativo a rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo sino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla data del fallimento.

Documentazione da produrre:

* cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate non pagate;
* calcolo dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e r.o.l. se non compresi nelle buste paga di cui al punto precedente;
* calcolo del T.F.R., con l’ indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva; l’ammontare degli abbattimenti di cui all’art. 19 DPR 917/1986 nel testo vigente in data anteriore al 01.01.2001, l’ammontare lordo della rivalutazione maturata dal 01.01.2001 e della relativa imposta sostitutiva, l’ammontare di eventuali anticipazioni erogate dal datore di lavoro e l’ammontare delle trattenute fiscali effettuate in sede di liquidazione di detti anticipi;
* nel calcolo di rivalutazione ed interessi, specificare gli importi sulle varie categorie di credito (rivalutazione su TFR, su retribuzione ante ultimi tre mesi, etc; interessi su TFR, su retribuzione ante ultimi tre mesi, etc.).

**Prestatori di opera intellettuale**:

Il privilegio per crediti professionali non è riconosciuto per i crediti facenti capo ad associazioni professionali o società di capitali. Per le associazioni professionali è fatta salva l'ipotesi in cui l'incarico sia stato conferito e l'attività professionale sia stata svolta da un singolo professionista facente parte dell'associazione. In tale ultima ipotesi deve essere allegata alla domanda, oltre ai documenti sotto indicati, anche la prova dell'adempimento dell'incarico da parte del singolo professionista. Sono da allegare:

* nota spese e competenze con il dettaglio delle prestazioni per l'ammontare del credito con l'indicazione degli eventuali acconti ricevuti;
* indicazione del periodo di svolgimento della prestazione nonché della data di conclusione della collaborazione professionale;
* indicazione separata dell'importo di IVA e contributo previdenziale qualora non sia stata ancora emessa fattura;
* lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento, ove esistenti;
* dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere.

**Rapporti di agenzia**:

* certificato dì iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
* copia del contratto di agenzia;
* copia delle fatture emesse alla società relative ai crediti provvigionali, e/o estratto conto analitico delle vendite;
* estratto conto delle singole voci creditorie (es.: provvigioni, indennità sostitutiva del preavviso, indennità suppletiva di clientela, ecc).

**Artigiani**:

i creditori che ritengono di avere i requisiti per l'ammissione allo stato passivo in sede privilegiata in quanto imprenditori artigiani, ai sensi e per gli effetti della l. quadro n. 443 del 1985, per comprovare tale requisito devono allegare:

* certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane rilanciato dalla C.C.I.A.A.;
* copia del "Modello Unico" (quadro del volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito; copia dei bilanci relativi agli stessi anni se l’impresa è in regime di contabilità ordinaria
* dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni dei credito;
* copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la natura dell’attività svolta;
* per le imprese che esercitano l'attività artigiana in forma societaria, dovrà altresì essere prodotta la copia dei bollettini di versamento di pagamento della previdenza dei singoli soci.
* Autocertificazione dei soci con cui attestino di non essere titolari di altre imprese o soci unici in società di capitali che operano in analogo settore di attività.

**Enti o cooperative di produzione**:

* certificato della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
* copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere dei credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
* copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
* copia del libro unico per la verifica della natura del rapporto dì lavoro dei soci;
* copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

**Società di fornitura di lavoro temporaneo**:

* contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
* copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
* copia dei cedolini paga dei lavoratori.
* calcolo dell’ammontare del credito relativo alla parte privilegiata e rispettivamente chirografaria.

**Fornitori**:

* copia delle fatture di vendita. I documenti di trasporto (D.D.T.) dovranno essere prodotti su richiesta del curatore allorquando le fatture azionate non si rinvengano nella contabilità del soggetto fallito ovvero in caso di contestazione delle prestazioni fatturate
* copia delle fatture delle prestazioni effettuate
* copia eventuali contratti relativi ai rapporti intercorsi.

**Società di leasing**:

* contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;
* copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
* estratto conto dall’inizio del rapporto sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
* documentazione attestante l'eventuale ricavo derivante dalla vendita o da altra collocazione del bene prima del fallimento.

**Istituti di credito**:

* copia dei contratti relativi ai crediti fatti valere;
* copia degli estratti relativi alle operazioni compiute, di regola relativi all'anno precedente la dichiarazione di fallimento; il curatore al fine di verificare la legittimità del rapporto e dei tassi applicati, può comunque richiedere gli estratti conto relativi all’intero periodo.
* certificazione del credito se non accertato con titolo giudiziale

**Crediti ipotecari:**

• nota di iscrizione ipotecaria;

• contratto o atto che ha originato l’iscrizione ipotecaria;

• atto di erogazione della somma e contabile di accredito;

• piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c. (annata contrattuale, non solare)

• indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.

* atto di eventuale risoluzione e messa in mora;

**Crediti pignoratizi:**

• contratto o atto di pegno;

• prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

**Domande di rivendica – Istanze di restituzione immediata ex art. 87 bis comma I L.F.**:

* copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito avente data certa anteriore al fallimento.
* per i presupposti delle domande di restituzione immediata ex art. 87 bis comma 1 L.F. vedasi anche l’avvertenza a pagina 3 della comunicazione ex art. 92 L.F.